

Piano di protezione COVID-19 per lo svolgimento di colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport

Stato e entrata in vigore 16 giugno 2021

Principi

Sulla base dei provvedimenti previsti dalle autorità federali nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport, delle direttive delle autorità cantonali e delle misure previste nelle infrastrutture in cui si svolgono le attività, l'ente organizzatore adotta il presente piano di protezione facendo propri i provvedimenti previsti.

L'ente organizzatore risponde della scelta e dell'attuazione delle disposizioni stabilite dal piano di protezione e vigila affinché le misure di prevenzione siano attuate e rispettate. L'Ente organizzatore istruisce il personale impiegato nello svolgimento delle attività e informa i genitori, rispettivamente, le autorità parentali, in merito alle direttive previste dal piano di protezione.

Tutte le persone che partecipano alle attività indipendentemente dal loro statuto, ruolo o funzione, devono rispettare i provvedimenti previsti dal presente piano di protezione.

Il presente piano di protezione sarà oggetto di possibili modifiche sulla base delle disposizioni delle autorità federali e cantonali.

Premessa

Lo scopo del piano di protezione COVID-19 per colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport è di consentire lo svolgimento delle attività nel rispetto dei provvedimenti previsti per impedire la diffusione del nuovo coronavirus e interrompere le catene di trasmissione dei contagi.

Il presente piano di protezione è stato elaborato dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS-UFaG), d'intesa con l'Ufficio del medico cantonale (DSS-UMC) e l'Ufficio dello sport (DECS-US), sulla base delle [Direttive quadro per campi nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport](#) dell'Ufficio federale dello sport (UFSP), dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), dell'Ufficio federale della cultura (UFC) e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (stato 1 giugno 2021), nonché sulla base del [Modello di piano di protezione per soggiorni di vacanza con bambini e giovani](#) dell'Associazione mantello svizzera per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù (DOJ/AFAJ) e della Federazione svizzera delle associazioni giovanili (SAJV/CSAJ).

Le disposizioni previste dal Consiglio federale tramite l'[Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus del 19 giugno 2020](#) (stato 31 maggio 2020 e successive modifiche) sono ritenute vincolanti. Le misure previste dal presente piano sono state elaborate in riferimento all'[Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020](#) (stato 31 maggio 2021 e successive modifiche).

Sommario

1. Obiettivi e responsabilità	2
Dati di contatto dell'ente, del responsabile del piano di protezione e del suo sostituto	2
2. Provvedimenti per limitare e contenere i contagi dal nuovo coronavirus	3
2.1. Regole di base	3
Test autodiagnostico per COVID-19 in caso di soggiorni con pernottamento	3
Procedura per l'organizzazione del test autodiagnostico: responsabilità degli enti e delle famiglie ...	4
2.2. Numero di partecipanti	4
Personale di accompagnamento nelle colonie di vacanza riconosciute	5
Indicazioni sul numero di partecipanti	5
2.3. Persone particolarmente vulnerabili	5
2.4. Vaccinazione	5
2.5. Arrivi e partenze	6
3. Regole di igiene e di comportamento	6
3.1. Regole di igiene	6
3.2. La regola della distanza	6
3.3. Gruppi fissi	7
3.4. Refezione	7
Indicazioni per la refezione per i soggiorni con pernottamento	7
3.5. Organizzazione degli spazi per i soggiorni con pernottamento	7
3.6. Obbligo di indossare la mascherina	8
Uso della mascherina nei soggiorni con pernottamento	8
3.7. Dati di contatto	8
4. Sintomi di malattia	8
4.1. Dati di contatto in caso di sintomi della malattia	9
Contatti del medico di riferimento	9
Hotline cantonale	9
5. Informazioni supplementari e contatti	10

1. Obiettivi e responsabilità

Colonie, campi, soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport sono delle attività essenziali per l'infanzia e la gioventù che devono potersi svolgere tenendo conto della necessità di introdurre dei provvedimenti per limitare i contagi, garantire la sicurezza del personale e dei partecipanti alle attività e contenere la diffusione del nuovo coronavirus.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle autorità federali e cantonali per le attività nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport, si tiene conto delle direttive in vigore nelle case di vacanza per gruppi, nelle infrastrutture esterne come piscine, musei, campeggi, capanne alpine o altri impianti.

I provvedimenti del presente piano di protezione sono comunicati con chiarezza prima e durante le attività a tutte le persone interessate (genitori, autorità parentali, partecipanti) per garantire la loro collaborazione e il personale (personale di accompagnamento e personale ausiliario) è adeguatamente istruito al fine di garantire l'applicazione e il rispetto dei provvedimenti.

I genitori rispettivamente i rappresentanti legali dei partecipanti sono informati che la regola della distanza non può essere sempre rispettata, che la mascherina non può essere sempre indossata, ma che i dati di contatto sono sempre registrati e costantemente aggiornati (*contact tracing*).

La responsabilità di applicare in modo coerente i provvedimenti previsti dal piano di protezione compete all'ente organizzatore. A questo scopo, l'ente organizzatore nomina una persona responsabile del piano di protezione e un sostituto.

Dati di contatto dell'ente, del responsabile del piano di protezione e del suo sostituto	
Nome dell'ente responsabile	
Denominazione dell'attività	
Dati di contatto del responsabile del piano di protezione	
Nome e Cognome	
Telefono	
Email	
Data e Firma	
Dati di contatto del sostituto del responsabile del piano di protezione	
Nome e Cognome	
Telefono	
Email	
Data e Firma	

2. Provvedimenti per limitare e contenere i contagi dal nuovo coronavirus

Dal primo di marzo 2021, i campi nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport sono nuovamente consentiti per i bambini e i giovani nati nel 2001 e negli anni successivi a condizione che siano rispettati i provvedimenti delle autorità federali e cantonali e siano applicate le disposizioni previste dal presente piano di protezione.

2.1. Regole di base

Per impedire e contenere i contagi dal nuovo coronavirus occorre rispettare alcuni semplici principi e i provvedimenti previsti dal presente piano di protezione.

- Le regole di igiene e di comportamento dell'[UFSP](#) sono costantemente rispettate.
- La regola della distanza di 1.5 metri tra le persone deve essere rispettata. Se la regola non può essere rispettata per motivi giustificati, questo non implica che sia superflua. La regola della distanza è ritenuta la misura più efficace per contenere la diffusione del nuovo coronavirus.
- Nelle strutture aperte al pubblico, nei mezzi di trasporto pubblici e privati ad uso collettivo così come in tutte le situazioni che lo richiedono è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.
- I dati di contatto dei partecipanti sono registrati e costantemente aggiornati.
- Le attività si svolgono in gruppi fissi, ovvero che non subiscono cambiamenti e rimangono sempre gli stessi.

Test autodiagnostico per COVID-19 in caso di soggiorni con pernottamento

Nei soggiorni con pernottamento le persone trascorrono molto tempo a stretto contatto, ma le attività sono organizzate per ridurre al minimo i rapporti con l'esterno (principio della "bolla"). Per evitare che partecipino persone già contagiate dal nuovo coronavirus, l'esecuzione dei test prima dell'inizio delle attività minimizza questo rischio.

L'esecuzione di un test autodiagnostico per COVID-19 è richiesta a tutti i partecipanti, al personale di accompagnamento e al personale ausiliario prima dell'inizio di attività residenziali con pernottamenti a partire da 3 notti. Il test autodiagnostico è un test "fai da te" che può essere effettuato autonomamente prelevando un campione biologico mediante un tampone nasale. Il risultato del test può essere letto dopo 15-20 minuti.

Non sono chiamate a sottoporsi al test le persone che sono state vaccinate con un vaccino omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP oppure con un vaccino omologato dall'Agenzia europea per i medicinali per l'Unione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. Sono altresì dispensate le persone guarite da un'infezione da COVID-19 accertata da meno di 6 mesi dalla data della fine dell'isolamento.

L'esecuzione dei test in entrata è legata all'evoluzione della situazione epidemiologica. È dunque possibile che nel corso dell'estate sia necessario adottare misure più stringenti per l'esecuzione dei test e per lo svolgimento di soggiorni con pernottamento. L'UFaG comunicherà agli enti organizzatori dei soggiorni con pernottamento eventuali cambiamenti definiti dall'UMC sulla base del contesto sanitario.

Tutti i partecipanti devono essere sottoposti a test autodiagnostico, personale d'accompagnamento e personale ausiliario inclusi. Possono partecipare alle attività unicamente le persone con un risultato negativo al test. Il test deve essere eseguito sul posto in quanto la lettura del risultato deve essere effettuata subito dopo la sua esecuzione.

Procedura per l'organizzazione del test autodiagnostico: responsabilità degli enti e delle famiglie

Il responsabile del piano di protezione garantisce l'esecuzione dei test e ne verifica il risultato rispettando scrupolosamente le indicazioni del produttore e le seguenti disposizioni. Le famiglie sono incaricate di mettere a disposizione il materiale richiesto per l'esecuzione del test autodiagnostico.

- I genitori, rispettivamente i rappresentanti legali dei partecipanti di età inferiore a 16 anni, devono essere informati anticipatamente così come tutti i partecipanti sopra i 16 anni.
- Il kit può essere ritirato gratuitamente in farmacia presentando la propria tessera cassa malati. Il responsabile dispone di una riserva di kit per il test qualora qualcuno ne fosse sprovvisto.
- I genitori, rispettivamente i rappresentanti legali, sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti un kit per l'esecuzione del test. Il personale è tenuto a procurarsi autonomamente un kit per l'esecuzione del test. Il test non deve essere svolto a casa, ma direttamente nel luogo di partenza o direttamente all'entrata della struttura in cui svolgono le attività.
- Nel luogo della partenza per il soggiorno o all'esterno della struttura in cui si svolgono le attività, il responsabile organizza gli spazi per l'esecuzione dei test nel rispetto delle regole di base indicate nel presente piano di protezione.
- I genitori, rispettivamente i rappresentanti legali, collaborano all'esecuzione del test e ne attendono l'esito.
- Il responsabile e il personale d'accompagnamento vigilano sulla corretta esecuzione del test secondo le [indicazioni dell'UFSP](#).
- Il responsabile legge il risultato del test e lo registra immediatamente in un apposito elenco (p. es. file Excel) che deve essere conservato per 14 giorni prima di essere eliminato. Il responsabile è garante della corretta lettura e della corretta registrazione dell'esito del test.
- In caso di risultato positivo al test, la persona interessata indossa la mascherina, viene isolata dal resto del gruppo e rientra al proprio domicilio. In caso di dubbio sulla corretta esecuzione del test, si suggerisce di eseguirlo una seconda volta.
- Il risultato positivo ad un test autodiagnostico deve essere confermato da un [test PCR](#) in quanto dai test "fai da te" potrebbero talvolta risultare dei falsi positivi. Qualora il test PCR fosse negativo, il partecipante può essere riammesso alle attività.
- Qualora il test PCR risultasse positivo, la persona interessata rimane a domicilio in [isolamento](#).

2.2. Numero di partecipanti

Partecipano alle attività in qualità di ospiti unicamente le persone nate nel 2001 e negli anni successivi (< 20 anni). I giovani nati nell'anno 2000 e negli anni precedenti (> 20 anni) non sono ammessi alle attività. D'intesa con il medico curante e d'accordo con l'ente organizzatore, possono essere concesse delle eccezioni per gli ospiti disabili nati nel 2000 o negli anni precedenti (> 20 anni).

Le persone nate nell'anno 2000 e negli anni precedenti (> 20 anni) partecipano alle attività solo se impiegate nell'accompagnamento di bambini e di giovani o in funzioni ausiliarie. Sono escluse le persone di età superiore a 20 anni senza un incarico specifico.

Il numero di ospiti è stabilito sulla base del numero di posti disponibili nelle strutture in cui si svolgono le attività tenuto conto degli spazi fruibili all'interno e all'esterno (metri quadri), delle infrastrutture, del programma delle attività, dell'età dei partecipanti, dei bisogni specifici delle persone disabili e della composizione di gruppi con diverse fasce d'età. Il numero di partecipanti è stabilito tenendo conto della regola della distanza (3 metri quadri per persona) e ponderato rispetto al numero di persone impiegate per l'accompagnamento di bambini e giovani.

Le attività destinate ad adulti nati nel 2000 o negli anni precedenti sono autorizzate fino ad un massimo di 50 persone, personale d'accompagnamento e personale ausiliario compresi.

Le autorità federali e cantonali possono ridurre il numero di partecipanti in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Personale di accompagnamento nelle colonie di vacanza riconosciute

Per le colonie di vacanza riconosciute ai sensi della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza, il numero minimo di persone impiegate per l'accompagnamento di bambini e giovani deve essere stabilito sulla base delle [Direttive sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute](#).

Indicazioni sul numero di partecipanti	
Numero massimo di ospiti	
Numero massimo di persone impiegate nell'accompagnamento di bambini e giovani	
Numero massimo di persone impiegate come personale ausiliario	
Numero totale di partecipanti	

2.3. Persone particolarmente vulnerabili

È sconsigliata la partecipazione alle persone particolarmente vulnerabili secondo quanto indicato nell'[allegato 7 dell'Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus](#).

I genitori, rispettivamente le autorità parentali di partecipanti particolarmente vulnerabili, decidono in merito alla partecipazione d'intesa con il pediatra o il medico di famiglia e in accordo con l'ente organizzatore. L'ente organizzatore s'impegna ad adottare eventuali misure di protezione individuali.

Il personale d'accompagnamento o il personale ausiliario particolarmente vulnerabile sceglie volontariamente, d'intesa con l'ente organizzatore, se partecipare alle attività.

Si facilita la partecipazione alle attività delle persone particolarmente vulnerabili che sono state vaccinate con un vaccino omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP oppure con un vaccino omologato dall'Agenzia europea per i medicinali per l'Unione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. Si facilita altresì la partecipazione delle persone guarite da un'infezione da COVID-19 accertata da meno di 6 mesi dalla data della fine dell'isolamento.

2.4. Vaccinazione

La vaccinazione è gratuita e volontaria. Si raccomanda al personale di accompagnamento e al personale ausiliario a partire da 16 anni di sottoporsi a vaccinazione secondo le [indicazioni delle autorità cantonali](#).

Sono considerate persone vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP oppure con un vaccino omologato dall'Agenzia europea per i medicinali per l'Unione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. Le persone vaccinate sono esentate dalla quarantena da contatto così come le

persone completamente vaccinate o guarite da COVID-19 accertato da meno di 6 mesi dalla data della fine dell'isolamento.

Al fine di salvaguardare la salute del personale e dei partecipanti, l'ente organizzatore ha facoltà di chiedere agli accompagnatori, al personale ausiliario e agli ospiti di età superiore a 16 anni compiuti se sono vaccinati.

2.5. Arrivi e partenze

Sui mezzi di trasporto pubblici e nei veicoli privati per il trasporto collettivo l'utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutti coloro che nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 hanno frequentato la prima media così come per tutte le persone di età superiore.

L'orario di arrivo e di partenza è organizzato a scaglioni per evitare che i genitori degli ospiti arrivino tutti al medesimo momento. Quando questo non è possibile, si prevede sufficiente spazio per allestire una "fila d'attesa" con le dovute distanze.

All'arrivo e alla partenza i dati di contatto sono sempre registrati e costantemente aggiornati (*contact tracing*).

Le persone che rientrano in Svizzera in provenienza da un [paese con rischio elevato di contagio](#) devono rispettare le [disposizioni delle autorità federali in vigore](#) e sottoporsi a quarantena. Fanno stato le disposizioni dell'UFSP sulla [quarantena](#). Sono esentate dalla quarantena a seguito di un viaggio, se non hanno soggiornato in una regione con rischio elevato di variante del virus SARS-CoV-2 preoccupante, le persone vaccinate o guarite da COVID-19 accertato da meno di 6 mesi dalla data della fine dell'isolamento.

3. Regole di igiene e di comportamento

Tutti coloro che nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 hanno frequentato la prima media (> 11 anni) così come tutte le persone di età superiore devono rispettare i provvedimenti stabiliti dall'UFSP. Vigono in particolare l'obbligo di rispettare la regola della distanza di 1.5 metri tra le persone e l'obbligo di indossare la mascherina nelle situazioni in cui tale obbligo è prescritto.

3.1. Regole di igiene

In materia di igiene sono rispettate le [regole di igiene e di comportamento dell'UFSP](#). Oltre alla regola della distanza, le regole di igiene impediscono le infezioni e consentono di contenere i contagi da nuovo coronavirus.

- In caso di [sintomi](#), si resta a casa e ci si sottopone al test.
- Tutti i partecipanti alle attività lavano frequentemente e accuratamente le mani con sapone liquido o le disinfettano, in particolare prima e dopo ogni cambio di attività.
- Si evitano le strette di mano.
- Si tossisce o starnutisce nella piega del gomito.
- Si arieggiano da 3 a 5 volte al giorno, per 5-10 minuti, gli ambienti chiusi. Quale riferimento si suggerisce di seguire le indicazioni date da <https://www.schulen-lueften.ch/it/simaria>.
- I locali, le superfici e gli oggetti ad uso comune (p. es. tavoli, servizi igienici) sono puliti almeno una volta al giorno con detergenti e disinfettanti.
- La cucina è accessibile unicamente per la preparazione dei pasti e la pulizia delle stoviglie.
- Nella propria farmacia l'ente organizzatore dispone di scorte di mascherine, sapone e disinfettante per le mani.

3.2. La regola della distanza

Per tutte le persone vale la regola della distanza dell'UFSP (1.5 metri di distanza minima). All'esterno delle infrastrutture in cui si svolgono le attività ordinarie, si raccomanda di evitare eventuali assembramenti di persone.

Durante le attività con bambini e giovani non è sempre possibile assicurarsi che la regola della distanza sia rispettata. I bambini e i giovani di età nati nel 2001 e negli anni successivi (< 20 anni) devono potersi muovere liberamente evitando, in particolare, i contatti con le persone di età superiore.

- Il contatto fisico tra i partecipanti di età inferiore a 20 anni è consentito durante i giochi, le attività sportive o culturali ma deve essere ridotto al minimo.
- Tra un'attività e l'altra, durante le pause o i momenti di riposo, si raccomanda a tutti i partecipanti di rispettare la regola della distanza.

3.3. Gruppi fissi

Al fine di facilitare il tracciamento di eventuali contagi e ridurre il numero di persone che devono sottoporsi a quarantena in caso di infezione da coronavirus accertata, le attività si svolgono in gruppi fissi, ovvero che rimangono sempre gli stessi e non subiscono cambiamenti per l'intera durata dell'attività. I gruppi fissi svolgono insieme le attività, consumano i pasti, dormono nelle medesime camere, utilizzano WC o docce senza mischiarsi agli altri gruppi.

In linea di principio, le visite di persone esterne non sono autorizzate. La visita di una persona è possibile rispettando le regole della distanza e di igiene accresciuta a condizione che i dati di contatto vengano registrati. La presenza durante le attività di persone esterne nate nel 2000 o negli anni precedenti (> 20 anni) che non esercitano una funzione specifica non è autorizzata.

3.4. Refezione

Le persone che si occupano della preparazione dei pasti e del servizio rispettano la [Legge sulle derrate alimentari](#) e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'igiene (lavaggio o disinfezione delle mani e uso della mascherina, in particolare). Nella misura del possibile, i partecipanti evitano di entrare in cucina. Qualora i partecipanti collaborassero alla preparazione dei pasti, il personale d'accompagnamento adotta le necessarie misure per garantire il rispetto delle regole di igiene.

I pasti devono essere consumati stando seduti. Durante i pasti i commensali sono disposti a scacchiera in modo che tra ogni persona ci sia almeno un metro di distanza lateralmente. I commensali sono disposti ai tavoli in gruppi fissi. Siedono al tavolo massimo 4 persone per tavolo all'interno, massimo 6 persone all'esterno. Le persone nate nel 2000 o negli anni precedenti (> 20 anni) siedono in tavoli separati da quelle nate negli anni successivi.

Non è consentito il self-service. Il servizio dei pasti è garantito dal personale d'accompagnamento. Si evita che i partecipanti si servano da vassoi di portata o cestini di pane. Tutte le persone presenti sono attivamente incoraggiate a non condividere cibo o bevande.

Prima e dopo la manipolazione delle forniture alimentari, il personale d'accompagnamento e il personale ausiliario presta particolare attenzione al trattamento degli imballaggi e delle derrate.

Indicazioni per la refezione per i soggiorni con pernottamento

Durante i pasti nelle colonie, nei campi o in altri soggiorni con pernottamento della durata superiore a 3 giorni (ad eccezione dei ristoranti) non è necessario rispettare la regola della distanza e il numero massimo di persone prescritto ai tavoli considerato che tutte le persone presenti sono state sottoposte al test in entrata risultando negative.

3.5. Organizzazione degli spazi per i soggiorni con pernottamento

Gli oggetti personali dei partecipanti sono custoditi in spazi individuali riservati affinché gli oggetti degli uni non entrino in contatto con quelli degli altri.

Nelle camere, nei dormitori o in tenda i partecipanti sono suddivisi in gruppi fissi e ognuno ha a disposizione 3 metri quadri. Per rispettare la regola della distanza si aumenta lo spazio tra i letti e tra le persone, si dorme invertendo la posizione di testa e piedi o si aumenta il numero di tende.

Nel limite del possibile, i locali vengono arieggiati anche durante la notte.

L'utilizzo dei WC e delle docce per l'igiene personale è organizzato, a turni, in gruppi fissi affinché sia garantito lo spazio necessario per rispettare la regola della distanza.

3.6. Obbligo di indossare la mascherina

L'obbligo d'indossare la mascherina vale per tutti coloro che nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 hanno frequentato la prima media (> 11 anni) così come per tutte le persone di età superiore. L'uso della mascherina è obbligatorio negli spazi chiusi delle strutture accessibili al pubblico, nei trasporti pubblici e nei mezzi privati ad uso collettivo. [I luoghi e le situazioni in cui vige l'obbligo della mascherina sono prescritti dalle autorità federali](#). I Cantoni e i Comuni possono estendere l'obbligo della mascherina in altri settori e in altre situazioni. In questi casi fanno stato le prescrizioni cantonali e comunali.

L'uso della mascherina all'interno degli spazi in cui si svolgono le attività è obbligatorio per tutti coloro che nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 hanno frequentato la prima media (> 11 anni) così come per tutte le persone di età superiore.

È possibile rinunciare all'uso della mascherina quando si svolge un'attività incompatibile con il suo utilizzo, come ad esempio durante lo svolgimento di attività sportive e culturali, quando si mangia seduti.

Sono esentati dall'uso della mascherina le persone dispensate per motivi medici.

Uso della mascherina nei soggiorni con pernottamento

L'obbligo dell'uso della mascherina non si applica all'interno delle strutture in cui si svolgono colonie, campi o altri soggiorni con pernottamento della durata superiore a 3 giorni così come previsto dalle [Direttive quadro per i campi nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport dell'UFSP](#).

Precauzionalmente, si suggerisce alle persone nate nel 2000 o negli anni precedenti (> 20 anni) di indossare la mascherina all'interno se la regola della distanza non può essere rispettata e se la durata del contatto è superiore a 15 minuti.

3.7. Dati di contatto

L'identità di tutti i partecipanti deve essere nota. I dati di contatto (nome, cognome, numero di telefono, CAP del Comune di residenza, data e orario di arrivo e di partenza) sono registrati in una lista delle presenze in digitale, p. es. in formato Excel. La lista delle presenze include il personale, i partecipanti alle attività ed eventuali persone esterne che svolgono specifiche funzioni per l'esecuzione delle attività.

I dati di contatto sono costantemente aggiornati tenendo conto di ogni cambiamento. La lista viene aggiornata con i dati delle persone che si aggiungono o abbandonano le attività o che vi fanno visita. Devono essere registrati anche i contatti stretti che i partecipanti e il personale impiegato hanno con delle persone che non partecipano alle attività.

La lista dei dati di contatto deve essere conservata per 14 giorni dopo il termine delle attività prima di essere eliminata.

4. Sintomi di malattia

Le persone che presentano dei [sintomi](#) non sono autorizzate a partecipare alle attività, devono rimanere in [isolamento](#), prendere contatto con il proprio medico o il medico di riferimento dell'ente organizzatore per sottoporsi al test e rispettare le indicazioni che verranno fornite. Fanno stato le [indicazioni dell'UFSP](#)

sull'isolamento e la quarantena. In caso di sospetto o se durante le attività si riscontrano dei sintomi simil influenzali tra i partecipanti o il personale, deve essere adottata la seguente condotta:

- la persona che presenta dei sintomi indossa la mascherina e viene posta in isolamento, rispetta la regola della distanza, mangia e dorme da sola (se l'isolamento non può essere garantito, la persona interessata deve tornare a casa);
- è designata una persona che deve garantire la custodia del minore in isolamento. Il minore e l'accompagnatore indossano la mascherina e rispettano le regole di igiene e di comportamento;
- se la persona interessata non ha ancora compiuto 16 anni, l'ente organizzatore informa i genitori, rispettivamente, le autorità parentali;
- le persone che presentano dei sintomi, rispettivamente i suoi rappresentanti legali, prendono contatto con il medico di famiglia o con il medico di riferimento dell'ente organizzatore per sottoporre la persona interessata al test il più rapidamente possibile; in nessun caso non è autorizzato l'uso di un kit autodiagnostico;
- in attesa dei risultati del test, la persona interessata continua ad indossare la mascherina e rimane in isolamento;
- in caso di infezione da COVID-19 accertata, l'ente organizzatore adotterà la condotta stabilita dall'autorità cantonale competente che indicherà quali persone devono sottoporsi a quarantena;
- se la durata dell'attività lo consente, al termine dell'isolamento o della quarantena, la persona può essere riammessa alle attività a condizione che si sottoponga ad un test PCR;
- il responsabile del piano di protezione o il suo sostituto organizzano il rientro a domicilio delle persone in isolamento o in quarantena sulla base delle indicazioni mediche fornite, d'intesa con i genitori o i legali dei minori di 16 anni;
- alla partenza dalla struttura della persona che ha contratto il virus, il personale disinfetta le superfici toccate dalla persona malata e mette da parte gli oggetti ad uso comune che saranno disinfettati prima di essere messi a disposizione degli altri ospiti.

4.1. Dati di contatto in caso di sintomi della malattia

Per i soggiorni che prevedono un pernottamento della durata a partire da 3 notti, il responsabile del piano di protezione stabilisce un contatto con medico di riferimento nei pressi del luogo in cui si svolge l'attività.

Contatti del medico di riferimento	
Nome e Cognome	
Indirizzo	
Telefono	
Email	

Hotline cantonale	
Hotline del Cantone Ticino	0800 144 144

5. Informazioni supplementari e contatti

L'UFaG è a disposizione degli enti organizzatori per eventuali informazioni sull'elaborazione del piano di protezione e l'esecuzione dei test per COVID-19 conformemente a quanto previsto dal presente piano di protezione.

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)

tel. +41 91 814 71 51

ufficiodeigiovani@ti.ch